

CAPITOLATO D'APPALTO
PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN ANALIZZATORE AUTOMATICO
DI SEQUENZE E FRAMMENTI DI DNA CON MARCATURA IN FLUORESCENZA
NUOVO O USATO.

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO.

L'appalto ha per oggetto la fornitura e l'installazione, presso la sede operativa di Veneto Agricoltura in Thiene (VI), di n. 1 analizzatore automatico di sequenze e frammenti di dna con marcatura in fluorescenza, nuovo o usato. Nel caso di strumento usato la data di produzione non deve essere anteriore a due anni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

ARTICOLO 2 - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE RICHIESTA.

L'analizzatore automatico di dna mediante marcatura in fluorescenza oggetto del presente capitolato, dovrà possedere caratteristiche per automatizzare il sequenziamento e l'analisi di frammenti di DNA da parte dell'operatore.

L'analizzatore automatico deve possedere un minimo di quattro capillari e deve essere dotato di un software di analisi e gestione delle sequenze geniche e di un software di analisi dei frammenti di DNA.

Lo strumento dovrà rispondere alle caratteristiche minime di seguito indicate:

- Sistema di separazione di frammenti di acidi nucleici mediante elettroforesi capillare a partire da un minimo di quattro canali.
- Il sistema deve possedere una pompa per il caricamento automatico dei polimeri, in modo da garantire una gestione ottimale della quantità di polimero necessaria, in funzione del numero dei campioni ed applicazioni utilizzate;
- Sorgente di eccitazione ad alta energia costituita da laser ad ioni Argon;
- Il sistema deve essere dotato di camera termostatica dei capillari;
- Il sistema deve utilizzare i reagenti che sfruttano il principio chimico definito come "energy transfert", o principio equivalente, caratterizzato da una elevata risoluzione e sensibilità dello spettro di emissione;
- L'unità elettroforetica, per quanto riguarda l'analisi di frammenti, deve essere in grado di caricare simultaneamente un ladder (controllo interno) ai frammenti da analizzare;
- Possibilità di regolazione dei voltaggi relativi alla corsa elettroforetica;
- Il sequenziatore deve avere la possibilità di "upgrade" da 4 a 8 o 16 capillari, in modo che, qualora le esigenze produttive dovessero aumentare, non si debba ricorrere alla necessità di acquisire un'ulteriore apparecchiatura.

Le attrezzature proposte dalla Ditta dovranno essere immuni da vizi e perfettamente funzionanti. A tal fine il fornitore garantisce l'assenza di vizi, la presenza delle qualità premesse ed il buon funzionamento ai sensi degli artt. 1490, 1497, 1512 del codice civile.

Le forniture e le installazioni sono comprensive di collegamenti alle utenze presenti nella sede di installazione.

Al termine dell'installazione dell'apparecchiatura, effettuata dai tecnici della Ditta fornitrice, seguirà un collaudo per verificare il perfetto funzionamento in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato.

ARTICOLO 3 - NORME DI RIFERIMENTO.

Le caratteristiche della macchina e dei componenti devono corrispondere alle norme di legge e di regolamento ed in particolare dovranno essere conformi alle Norme CE.

La fornitura, oltreché dalla normativa di cui al D.L.vo 163/06 e alla L.R. 6/80, sarà disciplinata dalle norme del presente capitolato, del bando di gara e delle disposizioni in materia di pubbliche

forniture.

ARTICOLO 4 - CONSISTENZA DELL' APPALTO.

L'appalto è costituito dalla fornitura e dall'installazione del materiale elencato e descritto dettagliatamente all'articolo 2, o avente caratteristiche del tutto comparabili con quelle indicate, e con le modalità indicate nel presente capitolato.

Sono escluse forniture parziali.

ARTICOLO 5 - AMMONTARE DELL'APPALTO / MODALITA' DI PAGAMENTO.

L'ammontare complessivo delle forniture e delle installazioni, soggetto a ribasso, è fissato in Euro 70.000,00 (al netto di I.V.A.). Il pagamento della fornitura verrà effettuato, a seguito del collaudo con esito positivo della attrezzatura, entro sessanta giorni dalla presentazione di regolare fattura.

ARTICOLO 6 - FORMULAZIONE DELL'OFFERTA.

L'offerta di fornitura, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della Ditta fornitrice, consisterà in due offerte separate, una offerta tecnica e una offerta economica. Le offerte dovranno essere racchiuse in due distinte buste, sigillate e controfirmate dal legale rappresentante della Ditta fornitrice sui lembi di chiusura, recanti la dicitura "offerta tecnica" ovvero "offerta economica", dovranno essere inserite, assieme alla dichiarazione di cui all'allegato "A", all'elenco relativo alle forniture analoghe effettuate negli anni 2004/2006 e alla cauzione provvisoria, all'interno di un ulteriore plico chiuso. Tale plico dovrà essere sigillato e controfirmato dal Legale rappresentante della Ditta fornitrice sui lembi di chiusura e dovrà recare all'esterno la seguente dicitura "GARA D'APPALTO SEQUENZIATORE". Il plico dovrà pervenire, pena esclusione, entro e non oltre il termine perentorio indicato nel bando di gara a Veneto Agricoltura – Istituto per la Qualità e le Tecnologie Agroalimentari, Via S. Gaetano 74, 36016 THIENE (VI), mediante il Servizio Postale di Stato, le Agenzie di recapito autorizzate oppure a mano.

L'offerta tecnica dovrà essere costituita da:

1. Relazione tecnica in duplice copia di non più di 15 cartelle in formato A4, oltre gli eventuali depliant, che illustri le caratteristiche della fornitura, con particolare riferimento a quanto indicato all'articolo 2, fornendo inoltre indicazioni sui seguenti aspetti:
 - possibilità di utilizzo di reagenti basati su chimiche diverse non necessariamente commercializzate dalla ditta fornitrice dello strumento;
 - lunghezza media sequenza
 - costo medio di un'analisi di sequenza;
 - numero massimo di sequenze eseguibili in 24 ore senza intervento dell'operatore;
 - durata del capillare in relazione al numero di sequenze o analisi dei frammenti eseguite;
 - numero di chimiche utilizzabili contemporaneamente nel caso di analisi dei frammenti;
 - eventuali altre caratteristiche migliorative della macchina (ad esempio: identificazione dei frammenti in esame e relativa intensità senza l'utilizzo di filtri *cut-off*, sistema di rivelazione a fluorescenza tramite policromatore e rivelatore simultaneo allo stato solido CCD, capillari non rivestiti "*uncoated*").

Nel caso di strumento usato:

- data di produzione;
- periodo d'uso dello strumento;
- elenco degli interventi eseguiti per la "messa a nuovo" (refurbishing).

2. Relazione servizio post-vendita.

Nella quale dovrà essere descritto:

- a) l'organizzazione della Sezione tecnica della Ditta con particolare riferimento al numero e alla qualifica del personale in servizio destinato a fornire supporto tecnico-scientifico;
- b) il servizio di assistenza post-vendita che la Ditta sarà in grado di fornire, precisando la distanza del Centro di Assistenza dalla sede di Thiene ed i tempi entro i quali si impegna a risolvere i guasti o malfunzionamenti che si dovessero manifestare;
- c) l'impegno in materia di pezzi di ricambio, con specifico riferimento anche alla durata del periodo durante il quale la Ditta si impegna a mantenere il relativo magazzino.

3. Proposta formativa per l'addestramento all'uso della attrezzatura offerta (numero di corsi gratuiti c/o l'azienda fornitrice o c/o la sede di Veneto Agricoltura).

L'offerta economica in bollo per la fornitura in oggetto dovrà indicare il prezzo offerto (IVA esclusa) sia in cifre che in lettere (in caso di discordanza prevarrà l'offerta in lettere) in lingua italiana e non dovrà essere condizionata né recare cancellazioni o abrasioni.

L'offerta economica deve intendersi comprensiva, oltre che del costo delle attrezzature, anche delle spese di imballo, di trasporto franco sede e di installazione (ogni onere incluso) presso la sede di Veneto Agricoltura - Istituto per la Qualità e le Tecnologie Agroalimentari di Thiene.

Il prezzo resterà fisso ed invariabile per tutta la durata di esecuzione della fornitura.

ARTICOLO 7 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELL' APPALTO.

La gara sarà svolta nelle forme della procedura aperta, secondo le modalità di cui al Dlgs n. 163/06, con aggiudicazione alla Ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, giusta l'articolo 83 del citato decreto sulla base dei criteri di seguito indicati.

Alle operazioni di gara presiederà apposita Commissione.

I lavori della Commissione verranno svolti:

- in seduta pubblica nel luogo, nella data e nell'ora indicati nel bando di gara per la valutazione dell'ammissibilità dei concorrenti alla gara;
- in successive sedute riservate per la valutazione delle offerte tecniche;
- in una seduta pubblica conclusiva, della quale verrà data tempestiva comunicazione ai concorrenti ammessi, per la comunicazione dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e l'apertura ed assegnazione dei relativi punteggi alle offerte economiche.

Qualora due o più concorrenti abbiano ottenuto lo stesso punteggio, sarà preferita l'offerta che avrà riportato il punteggio più alto assegnato all'offerta tecnica. A parità di punteggio complessivo e di pari punteggio delle offerte tecniche si procederà a richiedere un'offerta migliorativa e si aggiudicherà al prezzo minore. Ove nessuno di coloro che hanno prodotto offerte uguali vogliano migliorare le stesse, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

La Commissione redigerà apposita graduatoria delle offerte pervenute. L'aggiudicazione definitiva verrà effettuata con provvedimento del Direttore della Sezione Servizi per l'Innovazione e lo Sviluppo Rurale.

ARTICOLO 8 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE.

Per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa i punteggi verranno attribuiti secondo i criteri sotto specificati:

A) OFFERTA TECNICA: punti 70	
- relazione tecnica	punti 50
- servizio post-vendita	punti 15
- proposta formativa	punti 5

B) OFFERTA ECONOMICA: punti 30

All'offerta più bassa saranno attribuiti 30 punti; alle altre offerte sarà applicato il punteggio calcolato dall'applicazione della seguente formula:

$$\text{punteggio ditta considerata} = \frac{30 \times \text{prezzo più basso}}{\text{prezzo considerato}}$$

Nel caso di strumento usato il punteggio assegnato all'offerta sarà moltiplicato per un coefficiente determinato sottraendo a 1 il numero 0,005 per ogni mese di vita dello strumento (es. strumento prodotto da 15 mesi: $0,005 \times 15 = 0,075$. Coefficiente $1 - 0,075 = 0,925$).

ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DELLA DITTA.

Alla Ditta competono i seguenti obblighi:

9.1 Previdenziali ed assistenziali.

Il personale addetto deve essere regolarmente assunto dalla Ditta, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con la Ditta medesima.

Veneto Agricoltura è pertanto sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità verso il personale per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni infortuni ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore.

La Ditta fornitrice è obbligata altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località di cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche in caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

9.2 Tutela contro terzi.

Nello svolgimento del servizio di installazione e collaudo dell'apparecchiatura dovrà esser posta la normale cura e diligenza e la Ditta fornitrice si terrà fin d'ora responsabile per eventuali danni arrecati a persone e/o cose dovute a negligenza e/o colpe della Ditta stessa o del suo personale.

Veneto Agricoltura si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dell'eventuale danno patito.

9.3 Responsabilità.

La Ditta fornitrice inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale di terzi in ordine alle forniture ed ai servizi oggetto del presente capitolato.

La Ditta fornitrice, infine, assume l'obbligo di garantire a Veneto Agricoltura il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali e della documentazione fornite e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese di pagamento al riguardo da parte di terzi.

9.4 Oneri diversi.

Saranno a carico della Ditta fornitrice tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari per l'esecuzione della fornitura, nonché:

- le spese per la stesura e stipula del relativo contratto e della sua registrazione;
- le spese di viaggio e trasferta per tutto il personale dipendente e dei rappresentanti del titolare;
- i mezzi d'opera necessari per il collaudo dell'apparecchiatura.

ARTICOLO 10 - GARANZIE SULLE APPARECCHIATURE FORNITE.

Le apparecchiature fornite dovranno essere prive di difetti di progettazione o errata esecuzione e di vizi dei materiali impiegati e devono possedere tutti i requisiti indicati dalla Ditta nella sua documentazione.

La Ditta fornitrice garantisce il buon funzionamento della attrezzatura per il periodo di 12 mesi.

Durante il periodo di garanzia, che decorre dalla data del collaudo presso la sede di Thiene, la Ditta fornitrice assume l'obbligo di mantenere o riportare, senza alcun addebito, le apparecchiature fornite in condizione di regolare funzionamento.

Nella garanzia sono compresi tutti i costi ed anche il costo del trasporto del materiale guasto dalla sede di installazione alla sede del fornitore e viceversa, con l'obbligo di intervenire entro 2 giorni lavorativi dalla chiamata telefonica e, di riparazione o sostituzione entro 10 giorni lavorativi dalla chiamata.

Nel caso in cui, durante la garanzia, vizi di materiali o deficienze di progettazione o di esecuzione determinino l'indisponibilità delle apparecchiature per periodi superiori a 12 ore che, sommati, superino l'ammontare di 10 giorni di fermo complessivo, l'Amministrazione ha la facoltà di richiedere per ogni periodo complessivo di fermo superiore a 10 giorni un prolungamento della garanzia pari ad altri 3 mesi dalla data del ripristino del regolare funzionamento con oneri a carico del fornitore e fatto salvo l'eventuale maggior danno.

ARTICOLO 11- GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA.

In sede di gara dovrà essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione a scelta dell'offerente e con le modalità di seguito indicate, garanzia per € 1.400,00. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta. Tale garanzia per l'Impresa aggiudicataria sarà svincolata automaticamente alla sottoscrizione del contratto mentre ai non aggiudicatari sarà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione. La garanzia dovrà essere allegata alla documentazione di gara e potrà essere costituita in uno dei seguenti modi:

- assegno circolare non trasferibile intestato a Veneto Agricoltura ovvero titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa;
- fideiussione bancaria;
- polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta di Veneto Agricoltura.

L'impresa aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale con le modalità previste dall'art. 113 del Dlgs. N. 163/06. la fideiussione rimarrà vincolata fino al termine del periodo di garanzia e comunque fino a che siano state definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni eventuale altra procedura.

ARTICOLO 12 - VARIANTI.

Successivamente all'aggiudicazione non saranno ammesse varianti se non preventivamente autorizzate nonché ritenute compatibili sotto il profilo tecnologico e produttivo da Veneto Agricoltura.

ARTICOLO 13 - OBBLIGO DI CONSEGNA E PENALITA'.

Tempo massimo concesso per ultimare la fornitura: giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi dalla data dell'ordine.

L'attrezzatura dovrà essere consegnata e installata entro il predetto termine nella sede di Veneto Agricoltura - Istituto per la Qualità e le Tecnologie Agroalimentari - Thiene (VI).

Per ogni giorno di ritardo sarà dovuta una penale pari al due per mille del prezzo di vendita, tranne nell'ipotesi in cui l'impedimento sia dovuto a causa di forza maggiore.

Qualora il ritardo dovesse protrarsi per oltre 30 giorni è facoltà di Veneto Agricoltura risolvere il

contratto e trattenere la cauzione definitiva senza che alla controparte sia dovuto alcunché.

ARTICOLO 14 - COLLAUDI.

Il collaudo presso Veneto Agricoltura dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla consegna ed installazione della attrezzatura.

L'avvenuto collaudo sarà attestato da un verbale sottoscritto da entrambe le parti.

In caso di esito negativo dei collaudi Veneto Agricoltura potrà incamerare la cauzione prestata dalla ditta aggiudicataria.

ARTICOLO 15 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA.

La Ditta fornitrice assume l'obbligo di mantenere segrete e riservate le notizie ed i dati cui avrà accesso in occasione della messa in opera e dell'eventuale manutenzione della attrezzatura fornita.

Veneto Agricoltura a sua volta non divulgherà conoscenze di segreti commerciali.

ARTICOLO 16 - CLAUSOLE RISOLUTIVE.

Qualora venisse riscontrata l'inadempienza delle norme contrattuali, Veneto Agricoltura provvederà a notificare alla Ditta fornitrice a mezzo lettera raccomandata A.R., le manchevolezze riscontrate.

In caso di mancata ottemperanza a quanto richiesto, Veneto Agricoltura avrà la facoltà di rivalersi sulle somme non liquidate e sulla cauzione per l'esecuzione d'ufficio salva sempre ogni rivalsa per ogni danno e spesa sostenuti da Veneto Agricoltura derivanti da colpa o negligenza della Ditta.

ARTICOLO 17 - TERMINI E COMMUNICAZIONI.

Tutti i termini e le comminatorie (penalità incluse) contenute nel presente capitolato operano di diritto, senza obbligo per Veneto Agricoltura della costituzione in mora della Ditta.

ARTICOLO 18 - NOTIFICHE E COMUNICAZIONI.

Le notifiche di decisioni o le comunicazioni di Veneto Agricoltura, da cui decorrono termini per adempimenti contrattuali, sono effettuate a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata alla Ditta nel domicilio legale dalla stessa indicato.

Esse possono essere effettuate anche per consegna al legale rappresentante della Ditta o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta, debitamente firmata e datata.

Anche le comunicazioni a Veneto Agricoltura, alle quali la Ditta intenda dare data certa, sono effettuate a mezzo di lettere raccomandate con ricevuta di ritorno. Possono essere rimesse direttamente a Veneto Agricoltura, contro rilascio di ricevuta, datata e firmata.

La ricevuta di ritorno e la ricevuta rilasciata nelle comunicazioni effettuate in forma diretta fanno fede dell'avvenuta notifica, e alla data delle stesse viene fatto riferimento per la decorrenza dei termini.

ARTICOLO 19 - CONTROVERSIE.

Ogni controversia che dovesse insorgere tra Veneto Agricoltura e la Ditta relativa all'esecuzione degli obblighi contrattuali, che non si sia potuta definire in via amministrativa, verrà deferita all'autorità Giurisdizionale rimanendo esclusa la competenza arbitrale. Ad ogni effetto di legge, il Foro competente è quello di Padova.

ARTICOLO 20 - ONERI FISCALI.

Tutti gli oneri di qualsiasi genere, diretti ed indiretti, riguardanti il presente contratto di fornitura sono a carico della Ditta aggiudicataria, così pure tutte le spese per la stipulazione del contratto secondo gli usi del commercio e per l'eventuale registrazione ai sensi di legge.